



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 DEL 16/10/2020

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE

OGGETTO: TAGLIO PIANTE E SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

Vista la presenza, lungo le strade comunali e vicinali, di una notevole quantità di piante ed arbusti che presentano pericolo per la viabilità veicolare e pedonale e alla leggibilità della segnaletica, e che in particolari occasioni di intensi eventi meteorologici, quali temporali, nevicate e forte vento sono suscettibili di caduta sulla strada, nonché possibile causa di dissesto e crollo delle scarpate e dei muri di contenimento, per cui risultano di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Richiamato gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) che dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Ricordato inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.), proveniente da terreni privati confinanti con la strada interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno è chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto;

Ricordato che l'art.29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme suddette, avuto particolare riguardo all'approssimarsi della stagione invernale, provvedere all'adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Ritenuto per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito a tutela della salvaguardia e della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 16, 17, 29 e 30 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992, (regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni e alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Visto l'art. 41 del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003;

Visti gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Visto l'art. 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, DETENTORI DI DIRITTI REALI O TENUTARI, frontisti delle strade comunali e vicinali, situate nel territorio comunale, ad eseguire, nel termine perentorio **di giorni 30 (trenta)** dalla data della presente ordinanza:

1. Verifica ed eventuale taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda ml. 6,00 (metri sei) a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine della strada e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento, forte inclinazione, o altro motivo, comporti pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la circolazione veicolare e pedonale;



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

2. La potatura regolare di siepi e arbusti radicati sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
3. Eliminazione di eventuali pietre o altro materiale libero presente nelle scarpate a monte della sede stradale, che possa recare danno alla viabilità;
4. Rimuovere immediatamente dalla sede stradale e dalle cunette, foglie, ramaglie e terriccio provenienti dagli accessi ai propri fondi;

CON DIFFIDA

che, trascorso infruttuosamente detto termine, senza ulteriore avviso, le operazioni sopraelencate, ritenute improcrastinabili, saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, con addebito ai proprietari delle spese e delle sanzioni previste dalla legge.

Si procederà in egual modo, oltre al risarcimento di eventuali danni a cose o persone, anche per singoli alberi che dovessero interessare la sede stradale, anche a causa di eventi atmosferici e che comportino l'intervento del personale del Comune o di un suo incaricato.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

Il tutto come sopra specificato, ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di cui all'art. 7 bis D.lgs. 18.8.2000 n.267, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale).

RICORDA

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Toscana, entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Canozzi Vincenzo.

DISPONE

- Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo comunale e dell'Unione Comuni Garfagnana, la pubblicazione sul sito internet del Comune e affissione alle bacheche presenti su tutto il territorio interessato;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Lucca
- Al Comando dei Carabinieri Forestali;
- Al Comando di Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca;

Castelnuovo di Garfagnana, 16/10/2020

IL SINDACO

TAGLIASACCHI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

ORDINANZA

N. 38 DEL 16/10/2020

OGGETTO: TAGLIO PIANTE E SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna

Castelnuovo di Garfagnana, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)